



Alle Spett.li Ditte Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE 01/2014

Oggetto: novità e variazioni in vigore dal 2014

Come ogni anno, nel mese di gennaio entrano in vigore diverse novità introdotte dal legislatore. In questa circolare si vuole riassumere le principali variazioni introdotte in materia di lavoro da leggere attentamente.

I punti che andremo ad analizzare sono i seguenti:

- aumento delle sanzioni per violazioni orario di lavoro;
- aumento delle sanzioni per lavoro irregolare;
- aumento contributi gestione separata INPS;
- aumento ticket licenziamento;
- contributo sulla solidarietà bilaterale;
- CIG in deroga;
- limiti lavoro accessorio.

Aumento delle sanzioni per violazioni orario di lavoro

L'art. 14, comma 1, lett. b) del Decreto "Destinazione Italia" stabilisce che sono decuplicati gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione:

- della **durata media massima dell'orario di lavoro** (art. 4, comma 2, D.Lgs n. 66/2003) che non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le **48 ore**, comprese le ore di straordinario;
- della disciplina dei **riposi settimanali** (art. 9, comma 1, D.Lgs n. 66/2003) in base alla quale il lavoratore ha diritto, ogni 7 giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Da evidenziare che il periodo di riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni
- della disciplina dei **riposi giornalieri** (art. 7, comma 1, D.Lgs n. 66/2003) in base alla quale il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.

Le violazioni sopra citate, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative in misura gradualmente crescente in ragione della gravità dell'illecito.

In particolare, relativamente alla violazione della durata media massima dell'orario di lavoro (art. 4, comma 2, D.Lgs n. 66/2003) e della disciplina dei riposi settimanali (art. 9, comma 1, D.Lgs n. 66/2003), la sanzione amministrativa è stabilita:

- da 1.000 a 7.500 € per violazioni realizzate nei confronti di massimo cinque lavoratori ovvero verificatesi al massimo in due periodi di riferimento;
- da 4.000 a 15.000 € per violazioni realizzate nei confronti di più di cinque lavoratori ovvero verificatesi in almeno tre periodi di riferimento;
- da 10.000 a 50.000 € per violazioni realizzate nei confronti di più di dieci lavoratori ovvero verificatesi in almeno cinque periodi di riferimento.

Con riferimento alla violazione della disciplina dei riposi giornalieri, la sanzione amministrativa era stabilita:

- da 500 a 1.500 € per violazioni realizzate nei confronti di massimo cinque lavoratori ovvero verificatesi in massimo due periodi di ventiquattro ore;
- da 3.000 a 10.000 € per violazioni realizzate nei confronti di più di cinque lavoratori ovvero verificatesi in almeno tre periodi di ventiquattro ore;





• 9.000 a 15.000 € per violazioni realizzate nei confronti di più di dieci lavoratori ovvero verificatesi in almeno cinque periodi di ventiquattro ore.

Aumento delle sanzioni per lavoro irregolare

L'art. 14, comma 1, lett. a) del Decreto "Destinazione Italia" stabilisce l'aumento del 30% delle sanzioni amministrative previste in caso di impiego di lavoratori irregolari (art. 3, DL n. 12/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 73/2002).

La norma esclude espressamente la possibilità al trasgressore di:

- regolarizzare il periodo di lavoro nero a seguito della diffida impartita dal personale ispettivo;
- essere conseguentemente ammesso a pagare un importo pari al minimo della sanzione stabilita dalla legge tra un minimo ed un massimo ed un quarto della maggiorazione stabilita in misura fissa.

SANZIONI AMMINISTRATIVE – LAVORO NERO			
fino al 23.12.2013		dal 24.12.2013	
da € 1.500,00 a € 12.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo	procedura di diffida ammessa	da € 1.950,00 a € 15.600,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 195,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo	procedura di diffida non ammessa
da € 1.000,00 a € 8.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 30,00 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo	procedura di diffida ammessa	da € 1.300,00 a € 10.400,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 39,00 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo	procedura di diffida non ammessa

L'art. 14, comma 1, lett. a) del Decreto "Destinazione Italia" dispone anche l'aumento del 30% dell'importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro laddove riscontri l'impiego di personale "in nero" in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Aumento contributi gestione separata INPS

Con la Legge di stabilità è stato disposto l'incremento dell'aliquota relativa ai contributi dovuti alla Gestione Separata INPS.

In particolare, le aliquote per il 2014 sono pari a:

- collaboratori ed associati con aliquota ridotta 22% (anziché al 20%);
- altri collaboratori ed associati 28,72% (anziché al 27,72%).

Aumento ticket licenziamento

Dal 1 gennaio aumenta anche il contributo Inps (c.d. Ticket Licenziamento) in caso di interruzione del rapporto di lavoro voluta esclusivamente dall'azienda.

Il contributo, proprio per la rivalutazione del massimale Aspi del 1,2%, passa da 483,80 € a 489,61€ per ogni anno di anzianità (fino ad un massimo di 3 anni). A questo punto il massimale previsto per 3 anni di anzianità sarà di 1.466,83€.

Contributo sulla solidarietà bilaterale

Come previsto dall'art. 1 comma 185 della Legge di Stabilità, è dovuto un contributo aggiuntivo della misura dello 0,50% per il fondo di solidarietà residuale.





Studio Associato di Consulenza del Lavoro
Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA



Come previsto dalla riforma Fornero, dovevano essere istituiti dei fondi di solidarietà bilaterale (per le aziende comunque superiori a 15 dipendenti) in sostituzione degli ammortizzatori sociali in deroga nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Il contributo finanzierà l'immediata operatività del fondo di solidarietà residuale.

CIG in deroga

I fondi per gli ammortizzatori sociali in deroga sono stati rifinanziati e come previsto dall'intesa regionale del FVG del 23.12.2013 si possono sottoscrivere accordi per il primo trimestre 2014. A differenza dello scorso anno i fondi vengono sbloccati periodicamente in base alle risorse disponibili in modo da non trovarsi in situazioni di mancanza di liquidità come riscontrato nella seconda metà del 2013.

Limiti lavoro accessorio

Con la circolare n. 176 del 18.12.2013, l'INPS fornisce finalmente un'interpretazione univoca del periodo di riferimento rispetto al quale calcolare i compensi percepiti dei prestatori di lavoro accessorio, al fine del rispetto dei limiti economici previsti dalla riforma del mercato del lavoro. Ponendo fine a tutti i dubbi sull'argomento ai fini della predetta verifica i compensi per lavoro accessorio da considerare sono quelli percepiti dal lavoratore nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali Saluti.

Gorizia, 16 gennaio 2014

Studio Ass. Peric & Drufovka
info@consulenzelavoro.it



Consulente del lavoro Adriano PERIC delegato n. GO00106FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007
Consulente del lavoro Martin DRUFOVKA delegato n. TS00105FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007